

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4187

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CALAMIDA e POLLICE

Presentata il 18 novembre 1986

Stipula di convenzioni per il recupero dei crediti dell'INPS e dell'INAIL nei confronti delle regioni a statuto ordinario in merito ai contributi previdenziali degli apprendisti artigiani

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'ambito delle polemiche relative al *deficit* dell'INPS un aspetto paradossale è rappresentato dai crediti dell'Istituto. Lo stesso Ministro del lavoro e della previdenza sociale in una sua lettera alla direzione dell'INPS dell'ottobre 1986 denunciava come ben 8.841 miliardi risultavano non pagati dalle aziende al massimo istituto previdenziale italiano, 2.500 dei quali sarebbero da considerare assolutamente irrecuperabili secondo valutazione induttiva, basata su una ricerca a campione svolta dall'INPS stesso. Già nel 1984, peraltro, l'istituto cancellò dai suoi bilanci patrimoniali un importo di 1.800 miliardi di contributi dati per persi definitivamente.

Se questo ampio contenzioso con le aziende private è già di per sé sorprendente nel contesto della difficile situa-

zione patrimoniale dell'ente, ancor più anormale ci sembra l'esistenza di crediti dell'INPS nei confronti delle strutture pubbliche, quali le regioni a statuto ordinario. Crediti che non sembrano siano in qualche modo stati fatti valere da parte della direzione dell'Istituto con atti e procedure conformi. Un discorso analogo vale per l'INAIL.

L'articolo 21 della legge del 13 gennaio 1985, n. 25, prevede per gli apprendisti — e quindi anche per gli artigiani — un compiuto sistema di assistenza sociale, l'onere del quale era addossato — dal successivo articolo 28 — al Fondo per l'addestramento professionale. Successivamente, la legge 21 dicembre 1978, n. 845 — legge-quadro in materia di formazione professionale — che alle regioni ha assegnato ampie attribuzioni in materia, ha anche disposto il trasferimento alle re-

gioni degli oneri di pagamento della somma di cui sopra, in particolare, prevedendo da parte delle stesse la stipulazione di apposite convenzioni con gli enti previdenziali, a valere sui fondi di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, costituiti dall'ammontare di quote di una serie di tributi (imposta di fabbricazione sugli oli minerali, sugli spiriti, sulla birra, sullo zucchero, su tabacchi, ...), da ripartirsi annualmente tra le regioni.

Dunque al pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni sociali e previdenziali degli apprendisti artigiani provvedono le regioni a statuto ordinario, mentre per gli apprendisti delle regioni a statuto speciale provvede il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

In realtà le regioni a statuto ordinario non hanno mai versato all'INPS le somme dovute.

Il credito dell'Istituto di previdenza nei confronti di tali regioni ammonta, per gli anni 1979-1983 a lire 209.899.663.220 ed alla fine del 1986, tale ammontare dovrebbe essersi assestato intorno a 600 miliardi. Non ci risulta che gli stessi enti previdenziali siano in grado di quantificare adeguatamente tale credito.

In compenso molte regioni (Abruzzo, Campania, Lazio, Marche, Sardegna, Sicilia, Veneto) hanno legiferato in materia di apprendistato prevedendo contributi ed agevolazioni soprattutto a favore delle aziende artigiane con contributi per ogni giovane assunto che variano da un milione l'anno a più di tre milioni. Altre legislazioni regionali (Basilicata, Lombardia, Piemonte, Puglia, Friuli-Venezia Giulia) prevedono contributi alle imprese artigiane sotto varie forme. Ma, sia detto *en passant*, tutti questi a contributi non sembrano avere favorito granché l'occupazione dei giovani se si considera che nel 1984, per esempio, gli apprendisti sono aumentati solo in 7 regioni, in 4 delle quali non sono previsti particolari incentivi.

Non pagando le regioni contribuiscono ad allargare il *deficit* di due dei principali enti previdenziali. Alcune regioni hanno addirittura « cancellato » dal pro-

prio bilancio tale voce. Significativo a questo riguardo quanto si legge nel processo verbale della seduta n. 56 dell'11 settembre 1986 del Consiglio regionale del Piemonte, dal quale si apprende che il dottor Lesca dell'assessorato al bilancio chiese al consiglio stesso la « riduzione dell'accantonamento per rimborso di contributi INPS, anche perché non esiste alcuna richiesta di pagamento per 10.870 milioni... ».

Nello stesso verbale si legge che « relativamente alla riduzione del fondo che era stato accantonato per versare una parte degli arretrati dovuti all'INPS, a favore degli apprendisti artigiani, il funzionario Lesca spiega che la linea di condotta scelta, di ridurre il fondo è derivata anche dal comportamento delle altre regioni, tra le quali poche hanno fatto accantonamenti a questa voce: la regione Lombardia ha dichiarato esplicitamente, in una relazione in merito, che non avrebbe accantonato nulla, pur avendo un debito verso l'INPS di molto superiore alle altre regioni; l'Emilia Romagna ha accantonato la terza parte di quanto richiesto dall'INPS e dall'INAIL e lo stesso ha fatto la Toscana, però nessuna regione ha ricevuto richieste di pagamento ».

Per quanto riguarda la regione Piemonte si evince dal citato documento che gli arretrati dovuti all'INPS e all'INAIL ammontano a 54 miliardi.

Il problema è stato occasionalmente affrontato dallo stesso Governo con l'articolo 3 del decreto-legge del 20 novembre 1985, n. 649 (Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, nonché misure in materia previdenziale e di tesoreria) decreto decaduto in seguito ad un voto negativo della Camera dei deputati nella seduta del 28 novembre 1985 sui requisiti di necessità ed urgenza del decreto stesso. Occasionalmente perché nella sequela dei decreti-legge successivi che hanno prorogato i termini della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi nel Mezzogiorno, nessuna norma volta a risolvere il problema è stata riproposta.

La nostra proposta di legge ripropone tale norma dell'articolo 3 del decreto-legge n. 649 del 1985.

Con questa nostra proposta ci proponiamo di consentire la sollecita stipula delle convenzioni fra regioni ed istituti previdenziali allo scopo di definire l'ammontare delle somme dovute dalle prime a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali in favore degli apprendisti artigiani dal 1° gennaio 1979.

La proposta di legge si propone altresì di avviare un costante e puntuale adempimento degli obblighi contributivi gravanti sugli enti regionali per i lavoratori in questione.

Pertanto si propone che le regioni a statuto ordinario comunichino entro il mese di agosto 1987 ai Ministeri del lavoro e del tesoro la stipula delle convenzioni. Il pagamento dei contributi per gli anni 1986 e precedenti è effettuato in 3

annualità che vengono stabilite dalle convenzioni; i contributi e la rateizzazione non sono gravati di interessi e di oneri accessori.

Nel caso di mancata stipula delle convenzioni il Ministero del tesoro accantona, dall'importo che dovrebbe essere erogato per l'anno 1987 ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, le somme corrispondenti a quanto dovuto, per gli anni 1986 e precedenti, da ogni singola regione agli istituti assicuratori per i contributi relativi agli apprendisti dipendenti da aziende artigiane. Le somme accantonate vengono calcolate, sulla base dei crediti comunicati dal Ministero del tesoro entro il 30 settembre 1987, dal Ministero del lavoro e vengono corrisposte agli istituti assicuratori salvo conguagli da effettuarsi successivamente alla intervenuta stipula delle convenzioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le regioni a statuto ordinario comunicano, entro il mese di agosto 1987, ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

ART. 2.

1. Le convenzioni di cui all'articolo 1 stabiliscono anche il pagamento in tre annualità dei contributi per gli anni 1986 e precedenti; i contributi e la rateizzazione non sono gravati di interessi e di oneri accessori.

ART. 3.

1. In mancanza della stipula delle convenzioni, il Ministero del tesoro provvede ad accantonare, a valere sulle erogazioni spettanti per l'anno 1987 ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, un importo corrispondente a quello dovuto per gli anni 1986 e precedenti da ogni singola regione agli istituti assicuratori per i contributi relativi agli apprendisti dipendenti da imprese artigiane. Le somme accantonate vengono calcolate sulla base dei crediti comunicati al Ministero del tesoro, entro il 30 settembre 1987, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e vengono corrisposte agli istituti assicuratori, salvo conguagli da effettuarsi successivamente all'intervenuta stipula delle convenzioni con i criteri in esse stabiliti. Tali disposizioni si applicano, fino alla intervenuta stipula delle convenzioni, ai contributi annualmente dovuti da ogni singola regione per gli anni 1987 e successivi.